

**CONTRATTO TRA L'ASL CN1 E IL CENTRO DIAGNOSTICO CERNAIA (CDC) SEDE DI  
CUNEO, ACCREDITATO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPECIALISTICA  
AMBULATORIALE CONTRATTUALIZZATA AL FINE DEL RECUPERO DEI TEMPI DI  
ATTESA ANNO 2023**

TRA

l'Azienda Sanitaria CN1, con sede legale in Cuneo – Via Carlo Boggio n. 10 (Codice Fiscale e Partita IVA n° 01128930045), nel prosieguo ASL CN1, rappresentata dal Direttore Generale Dr Guerra Giuseppe, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede dell'Azienda medesima,

E

la Società "CDC S.p.A." con sede legale in Torino, Via Cernaia 20, (CF/PI 03784000014), successivamente nominata Struttura,

– titolare della struttura CDC di Cuneo, sita in P.zza Galimberti 4, accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto

– rappresentata dal Dott. Luigi Bocchiotti, Amministratore con titolo di legale rappresentanza, ovvero con mandato speciale, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede della Struttura medesima,

Premesso che:

– l'art. 8-bis del D. Lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, la cui stipula costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture private accreditate;

– l'art 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto la possibilità di acquisto da strutture private accreditate di prestazioni ambulatoriali e di interventi chirurgici in deroga all'art. 15, comma 14, del dl 6 luglio 2021 n. 135, al fine di garantire la piena attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste di attesa di cui al comma precedente del medesimo articolo;

– la DGR n. 48-4605 del 28.01.2022 di rimodulazione del Piano operativo per il recupero delle liste di attesa, a norma dell'art. 1. cc 276 e seguenti della L. 30.12.2021 n. 234, ha previsto anche per l'anno 2022, come già per il 2021, la possibilità di stipula di accordi con il privato accreditato al fine di garantire il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero;

– la DGR n. 4-4878 del 14.04.2022 ha assegnato ulteriori risorse per l'attuazione del piano straordinario di recupero delle liste di attesa per l'anno 2022 stabilendo che il contratto con gli erogatori privati sia sottoscritto dall'ASL di residenza/assistenza del paziente con fatturazione delle prestazioni all'ASL di ubicazione territoriale e che i rapporti economici tra le due ASL siano regolamentati con gli addebiti di mobilità sanitaria 2022;

– con nota prot. n. 00014574/2023 del 16.03.2023 la Regione Piemonte ha autorizzato le Aziende Sanitarie Locali alla stipulazione di contratti con gli erogatori privati per l'acquisizione di prestazioni per il recupero delle liste di attesa per l'anno 2023 nelle more della definitiva ripartizione delle risorse previste dall'art. 4, c. 9-octies del D.L. 29.12.2022 n. 198 convertito in Legge 24.02.2023 n. 4;

– con nota prot. n. 00028712/2023 del 16.05.2023 la Regione Piemonte ha

prorogato per l'anno 2023 le modalità di tracciabilità delle prestazioni di ricovero e ambulatoriali per il recupero delle liste di attesa fornite con nota prot. n. 00025925 del 16.07.2021;

– con nota prot. n. 0052131 del 20.04.2023 si è richiesto alla CDC Spa di Torino di indicare i volumi di prestazioni e di interventi che, in relazione alla propria capacità produttiva, potevano essere erogati, presso la sede di Cuneo, a favore dei residenti dell'ASL CN1 e al fine del recupero dei tempi di attesa;

– il Centro Diagnostico Cernaia (CDC) di Torino con nota registrata al prot. ASL CN1 con il numero 0054613 del 27.04.2024 ha manifestato la propria disponibilità ed elencato prestazioni e relative quantità in grado di effettuare presso la sede di Cuneo dal 1 giugno al 31 dicembre 2023;

– essendo il CDC di Cuneo struttura ambulatoriale privata accreditata insistente sul territorio di competenza dell'ASL CN1, l'emissione degli ordini elettronici e il pagamento delle fatture verranno effettuati direttamente dall'ASL CN1;

#### RICHIAMATI

– il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;

– il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato con D.Lgs 101/18;

#### PRESO ATTO CHE

il Legale Rappresentante della Struttura dichiara che non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art. 7 del presente contratto;

**si conviene e si stipula quanto segue**

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto del presente contratto concerne l'esecuzione, da parte della Struttura, di prestazioni di specialistica ambulatoriale preordinate al recupero dei tempi di attesa dei residenti dell'ASL CN1, finanziate attraverso le risorse residue all'uopo assegnate all'ASL CN1 nell'anno 2023

#### ART. 2 – PRESTAZIONI AMBULATORIALI

La Struttura effettuerà le prestazioni ambulatoriali appositamente codificate nel sistema agende inserite a CUP Regionale quali preordinate al recupero dei tempi di attesa dei residenti dell'ASL CN1 nei limiti del seguente fabbisogno definito sulla base del valore a tariffario regionale.

<i>PRESTAZIONI</i>	<i>COD. PRESTAZIONE</i>	<i>VALORE</i>	<i>N.</i>	<i>Totale</i>
<i>Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici</i>	<i>88.73.5</i>	43,90	60	2.634,00
<i>Ecocolordoppler dei vasi periferici</i>	<i>88.77.2</i>	43,90	60	2.634,00
	<i>88.74.1</i>			
<i>Ecografie addomi/ecografie capo e collo</i>	<i>88.75.1</i> <i>88.76.1</i> <i>88.71.4</i>	46,50	120	5.580,00
<i>Visita ortopedica</i>	<i>89.50</i>	20,70	150	3.105,00

**Importo Totale € 13.953,00.**

L'accesso al servizio è subordinato alla prescrizione tramite ricetta e secondo modalità concordate tra contraenti.

#### ART. 3 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La Struttura si impegna a fornire prestazioni sanitarie nel limite dell'importo contrattuale definito all'articolo 2.

Le prestazioni devono realizzarsi con distribuzione omogenea nel periodo di validità del presente contratto, salvo temporanee sospensioni dell'attività correlate a provvedimenti formali delle autorità preposte.

Qualora, al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, emerga un andamento della produzione non in linea con il fabbisogno contrattualizzato, l'ASL CN1 provvederà a richiedere formalmente chiarimenti alla Struttura che dovranno pervenire tassativamente entro 5 giorni. In carenza di valide controdeduzioni, l'ASL CN1 provvederà a verificare la disponibilità di altri erogatori che verranno contrattualizzati per l'attività residua, senza che la struttura nulla abbia a pretendere per le prestazioni non erogate, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la Struttura garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso.

La Struttura è tenuta, tra l'altro, a mantenere e ad adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento, in ragione delle discipline contrattate e ad erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di riferimento.

La Struttura è tenuta, altresì, all'osservanza delle indicazioni regionali per la tracciabilità delle prestazioni erogate e registrazioni su sistemi informatici emanate (nota prot. 25925/2021 del 16.07.2021 della Regione Piemonte, avente ad oggetto "Indicazioni in merito a smaltimento liste di attesa, trombolisi, prestazioni in service" e s.m.i.) ed emanande.

Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

La Struttura erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla

normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 190/2012, la Struttura non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.

In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 2 aprile 2015, n. 70, la Struttura trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto economico nel caso di Enti o di strutture facenti parte di gruppi societari) redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.

La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL CN1 e della Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale, subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

#### ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La struttura agisce in qualità di autonomo titolare dei dati personali degli interessati avendo l'autonomia necessaria alla corretta gestione del paziente, trattandosi di erogatore autorizzato ed accreditato ai sensi dell'art. 8 ter e quater del D.Lgs. 502/92.

In tale contesto è comunque richiesto che il trattamento dei dati personali da parte di tutti i soggetti coinvolti dal presente contratto avvenga in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, soprattutto laddove l'interlocuzione preveda la comunicazione di informazioni (dati personali di dipendenti e di pazienti) dall'uno all'altro soggetto, facendo specifico riferimento alla sicurezza del trattamento durante tutto l'iter ed in particolare ai puntuali termini di conservazione dei dati e riutilizzo degli stessi, una volta esauriti gli effetti

del contratto.

La base giuridica legittimante il trasferimento dei dati da ASL CN1 alla struttura è rinvenibile per i dati diversi da quelli dell'art. 9 del GDPR nell'art. 6, par. lett. B) (trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte), mentre per i dati sanitari (art. 9 GDPR) si fa riferimento al punto h) del par. 2 dell'art. 9 del GDPR.

In ogni caso l'eventuale ulteriore trattamento effettuato ai fini diversi rispetto a quelli di cui al presente contratto è precluso alla struttura, che diversamente incorrerebbe anche in una violazione degli obblighi contrattuali, oltre che nella violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

L'ASL CN1 fornisce all'interessato un'integrazione all'informativa generale per il trattamento dei dati personali (al telefono via breve, sul sito in forma completa) che specifica i dettagli del trattamento posto in essere in questa circostanza (il trasferimento dei dati, le modalità del trasferimento, le garanzie specifiche poste in essere allo stesso) e che l'accettazione da parte del paziente al trasferimento della prestazione ambulatoriale presso la struttura porta conseguentemente il trasferimento dei dati personali.

Analogamente anche la struttura rispetta gli obblighi di informazione e trasparenza nei confronti dei pazienti presi in carico e fornisce le informazioni necessarie

#### ART. 5 – IMPORTI CONTRATTUALIZZATI

La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa regionale in vigore al momento dell'erogazione.

La variazione, a qualunque titolo, dei valori delle tariffe di riferimento non determina alcun correlato adeguamento dell'importo contrattualizzato di € **13.953,00**. In tali fattispecie saranno le prestazioni oggetto del contratto ad essere

	rideterminate in misura compatibile con il suddetto importo.	
	L'accesso alle prestazioni è subordinato al vincolo della libera scelta del cittadino	
	per cui non può essere garantito il raggiungimento dell'importo contrattualizzato.	
	L'ASL CN1 riconoscerà il valore della produzione effettivamente realizzata nei limiti	
	dell'importo contrattualizzato.	
	La struttura attesta che la produzione di cui al presente contratto è congrua con la	
	propria capacità produttiva complessiva.	
	Le prestazioni inviate al CSI oltre il termine ordinariamente fissato per la chiusura	
	della gestione in competenza saranno considerate unicamente ai fini dell'obbligo	
	informativo, ma non a fini remunerativi.	
	<b>ART. 6 – TERMINI E CONDIZIONI DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO</b>	
	Per la produzione di specialistica ambulatoriale viene riconosciuto il valore della	
	produzione effettivamente realizzata nel mese di riferimento, nei limiti del	
	fabbisogno di cui all'articolo 2 del presente contratto.	
	La produzione ambulatoriale viene liquidata previa detrazione degli importi	
	incassati dalla Struttura a titolo di compartecipazione degli assistiti non esenti.	
	La struttura, a inizio mese trasmette all'ASL CN1 file di rendicontazione della	
	produzione erogata nel mese precedente in base al presente contratto e, al fine	
	degli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze 7.12.2018 e s.m.i. inerenti la trasmissione di	
	documenti attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO), emette fattura elettronica	
	mensile recante gli estremi degli ordini elettronici emessi e tramessi dall'ASL CN1.	
	I pagamenti saranno effettuati dall'ASL CN1 nei termini previsti dall'art. 4 del D. Lgs.	
	n. 231/2002 e s.m.i, vale a dire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura,	
	previa verifica del rispetto dei volumi e delle tipologie concordate.	

È fatta salva la facoltà dell'ASL CN1 di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal presente contratto. Le partite contestate devono comunque essere definite entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati. Il pagamento di prestazioni fatturate non esclude future contestazioni da parte dell'ASL CN1 per importi non dovuti.

Gli importi indicati nella reportistica prodotta dal Sistema Informativo Regionale rappresentano le quantità di prestazioni erogate in base agli invii effettuati dall'Erogatore e la valorizzazione economica delle stesse con applicazione del tariffario vigente secondo i protocolli approvati hanno carattere meramente informativo sull'andamento della produzione e non costituiscono titolo per il riconoscimento di pagamento di somme corrispondenti.

#### ART. 7 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'accreditamento della Struttura determinano l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.

Il presente Contratto è risolto *ope iuris* qualora intervenga una o più delle ipotesi di seguito indicate:

- revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento;
- accertamento, in sede di controllo, di precedente condanna penale o sopravvenienza di nuova condanna penale, di carattere definitivo, per reati contro la pubblica amministrazione a carico del Legale Rappresentante per fatti a lui direttamente imputabili;
- accertamento, in sede di controllo, di precedenti condanne penali o

		sopravvenienza di nuove condanne penali, di carattere definitivo, per uno o più
		reati di cui all'art. 80 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, a carico dei soggetti indicati al
		comma 3 del medesimo articolo;
		– accertamento o sopravvenienza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3
		dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, di cause di decadenza, di sospensione o di
		divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011, con ricevimento della
		comunicazione antimafia di cui all'art. 84 D. Lgs. 159/2011, o sussistenza di
		tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
		decreto, accertata dall'informativa antimafia interdittiva;
		– violazione accertata definitivamente delle norme in materia di protezione
		infortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro, laddove idonea ad incidere
		gravemente sull'esecuzione delle prestazioni sanitarie;
		– ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle
		prestazioni;
		– impedimento al controllo esercitato, con riguardo alla corretta esecuzione
		contrattuale, da parte dell'ASL CN1 o, con riguardo al mantenimento dei
		requisiti strutturali e gestionali, da parte dalla Commissione di Vigilanza dell'ASL
		CN1.
		Nulla spetterà all'Erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le
		prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento nei
		casi di sospensione degli effetti del contratto di cui al presente articolo.
		Sono fatte salve ulteriori cause di sospensione e di risoluzione del contratto
		previste dalla legge.
		<b>ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLO</b>
		L'ASL CN1 e la Struttura verificano periodicamente l'andamento della produzione e

	la sua coerenza rispetto alle prestazioni contrattate.	
	La struttura si impegna ad agevolare l'attività di vigilanza dell'apposita	
	Commissione ASL CN1, nonché le ulteriori attività esercitate nell'ambito delle	
	funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale e la	
	documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.	
	Agli importi economici potranno essere applicati eventuali abbattimenti di	
	remunerazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto della normativa vigente.	
	<b>ART. 9 – CLAUSOLA DI MANLEVA</b>	
	La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017,	
	per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza	
	nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare l'ASL CN1 da	
	eventuali pretese risarcitorie di terzi avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi	
	derivanti dall'esecuzione del contratto.	
	<b>ART. 10 – DURATA DEL CONTRATTO</b>	
	Il presente contratto decorre dall'1.06.2023 ed ha validità fino al 31.12.2023.	
	<b>ART. 11 – BOLLO E REGISTRAZIONE</b>	
	Le spese di bollo sono in parti uguali. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 26	
	aprile 1986 n. 131 il contratto è soggetto a registrazione in caso di uso.	
	L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia	
	delle Entrate Ufficio territoriale di Cuneo prot. N. 2014/105495 del 27.11.2014, rif.	
	DPR 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.	
	<b>ART. 12 – FORO COMPETENTE</b>	
	Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del	
	contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'ASL CN1.	
	PER L'EROGATORE	PER L'ASL CN1

Dr Luigi BOCCHIOTTI

Dr Giuseppe GUERRA

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.  
Lgs.82/2005.*